

GENMAR

MOD. 1501/T23

Navigare in un mare di sicurezza.

Calma, serenità, divertimento, impegno sportivo, entusiasmo: ecco alcune sensazioni che cerca chi va per mare per passione e nel tempo libero. Certo, navigare non è da tutti: occorre perizia, esperienza, prudenza e conoscenze tecniche adeguate per prevedere ed evitare l'imprevisto che nasconde un possibile pericolo.

GenMar, è la polizza multiramo studiata per il proprietario dell'unità da diporto che riunisce in un unico testo di condizioni generali (mod. 1501/T23) le sezioni riguardanti le coperture R.C.T., Infortuni, Assistenza e Trasporti.

Sezione A e B - Responsabilità civile. (fascicolo amministrativo 1504)

Con questa copertura è possibile assicurare la Responsabilità Civile nei confronti dei terzi, durante la navigazione e la giacenza in acqua dell'unità da diporto. Oltre alle usuali coperture per danni a persone (obbligatoria per legge) e per i danni a cose di terzi, con **GenMar** è possibile assicurare anche la responsabilità derivante dalla giacenza a terra dell'unità ed il ricorso terzi per danni da incendio.

Sezione C - Infortuni dell'equipaggio. (fascicolo amministrativo 1504)

Spesso si confonde il concetto di infortunio subito per cause accidentali a bordo con il danno a persone subito per responsabilità del comandante. Mentre il secondo è coperto dalla polizza di Responsabilità Civile, il primo è assicurabile solamente con una copertura "infortuni". Con **GenMar**, è possibile garantire un risarcimento all'ospite relativamente ad un infortunio, morte o garantire un'indennità giornaliera da ricovero.

Sezione D – Assistenza. (fascicolo amministrativo 1504 o tsp023)

Assistenza alle persone.

E' la copertura assistenza che garantisce il rientro dei malati o dei feriti, rimborsa i viaggi dei parenti per assistere un familiare e l'invio di medicinali, permette di ricevere anticipi di denaro ed altro.

Assistenza all'imbarcazione.

E' la copertura assistenza che garantisce l'invio di pezzi di ricambio per il natante, come anche l'invio di tecnici o di skipper, il rientro dell'equipaggio ed altro.

La garanzia di Assistenza viene inclusa gratuitamente in tutte le coperture trasporti (Sez. E) per unità con valore assicurato superiore Euro 10.000,00 e bandiera italiana.

Sezione E - Danni all'imbarcazione (SEZIONE TRASPORTI fascicolo amministrativo tsp023).

Con **GenMar** è possibile assicurare la propria unità da diporto contro tutti gli eventi che possono danneggiarla come urti e incagli. Attraverso tre forme (**Grecale, Libeccio e Maestrale**) e l'eventuale aggiunta di ben undici condizioni aggiuntive, ogni diportista può scegliere la copertura ideale per le sue esigenze assicurative:

Grecale - Garanzia Minima "C".

E' la **garanzia minima** per chi desidera cautelarsi solo dagli eventi più pesanti, come la perdita totale dell'imbarcazione e l'abbandono: inoltre consente di ottenere il rimborso delle spese di salvataggio e rimozione del relitto.

Libeccio - Garanzia Ridotta "B".

E' la **garanzia ridotta** che aggiunge - a quanto previsto da **Grecale** - la copertura per i danni parziali derivanti da incendio, esplosione, scoppio, fulmine ed anche furto, rapina o pirateria.

Maestrale - Garanzia Massima "A".

E' la **garanzia massima** e più completa, pensata per chi desidera cautelarsi da tutti gli eventi già previsti da **Grecale** e da **Libeccio** insieme, ed in più vuole coprire anche gli altri danni parziali.



PARTE SECONDA

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

INDICE

SEZIONE A – RESPONSABILITA’ CIVILE Condizioni Generali	Pag. 2
SEZIONE B – RESPONSABILITA’ CIVILE Condizioni Aggiuntive	Pag. 6
SEZIONE C – INFORTUNI DEGLI UTENTI DI NATANTI O IMBARCAZIONI DA DIPORTO Condizioni Generali	Pag. 8
SEZIONE D – ASSISTENZA Prestazioni	Pag. 16
SEZIONE E – COPERTURA PER DANNI ALL’UNITA’ DA DIPORTO Condizioni Generali Condizioni Aggiuntive	Pag. 25 Pag. 33

SEZIONE A – RESPONSABILITA' CIVILE

CONDIZIONI GENERALI

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

Assicurato

La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto.

Codice

Il Codice delle assicurazioni private approvato con decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modificazioni.

Contraente

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto.

Impresa

La Società Assicurazioni Generali S.p.A..

Natante

I motoscafi e le imbarcazioni di stazza lorda non superiore a 25 t. adibiti ad uso privato o al servizio pubblico di trasporto di persone; tutte le unità da diporto indipendentemente dalla loro lunghezza; i motori amovibili.

Parte Prima

Le dichiarazioni del Contraente ed estremi della polizza (mod. 1504).

Art.1 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assicura, in conformità alle norme del Codice, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, *entro i limiti convenuti*, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante descritto nella Parte Prima.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante in acque private.

L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso *le somme indicate nella Parte Prima sono destinate anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi*, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.

Art.2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- a) *se il conducente non è abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta l'assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro; l'assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;*
- b) *nel caso di natanti adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;*
- c) *nel caso di natanti con "autorizzazione alla navigazione temporanea"(DM. 19.11.1992 n. 566), se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'autorizzazione;*
- d) *per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;*
- e) *nel caso di natante condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni vigenti.*

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Aggravamento del rischio

1. Dichiarazioni inesatte e reticenze

Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

2. Aggravamento del rischio

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1898 del Codice Civile, *nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio che comporti aggravamento di rischio* (come la variazione delle caratteristiche tecniche del natante), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

3. Qualora sia applicabile l'art. 144 del Codice, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dal predetto articolo.

Art.4 - Limiti di navigazione

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi Europei.

Art.5 - Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza: le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Agenzia (o Ufficio) cui è assegnato il contratto la quale è autorizzata a rilasciare il certificato di assicurazione ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore.

Art.6 - Adeguamento del premio

1. Qualora l'Impresa intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, deve mettere a disposizione del Contraente – almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto – le nuove condizioni di premio presso l'Agenzia (o Ufficio) cui è assegnato il contratto; dette condizioni di premio si intenderanno accettate a tutti gli effetti di legge e di contratto con il pagamento del nuovo premio.

2. Nel caso in cui il Contraente non accetti il nuovo premio il contratto cessa di avere effetto dalle ore 24,00 del giorno di scadenza.

3. Nel caso in cui il Contraente non manifesti la propria volontà ovvero manifesti di non accettare il nuovo premio successivamente alla scadenza del contratto, il contratto cessa di avere effetto dalle ore 24,00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, salvo che entro i predetti quindici giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere ogni effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.

Art. 7 - Trasferimento della proprietà del natante

Il trasferimento di proprietà del natante importa la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chiedi che il contratto, stipulato per il natante alienato, sia reso valido per altro natante di sua proprietà.

Il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa, la quale adotterà una delle seguenti soluzioni:

a) nel caso di alienazione del natante assicurato, qualora l'alienante, *previa restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno relativi al natante alienato*, chiedi che la polizza stipulata per detto natante sia resa valida per altro natante di sua proprietà che comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio.

b) Nel caso di trasferimento di proprietà del natante assicurato che importi la cessione del contratto di assicurazione il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa, la quale, *previa restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno*, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando i predetti nuovi documenti.

Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione.

Non sono ammesse variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso natante il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

c) Nel caso in cui l'acquirente del natante documenti di essere contraente della polizza riguardante lo stesso natante, l'Impresa assicuratrice del natante ceduto all'acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nella polizza ceduta.

L'Impresa, su richiesta del Contraente della polizza ceduta, restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, escluse imposte e contributo S.S.N., in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno.

Per i contratti con frazionamento del premio, ove previsto, l'Impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.

Art.8 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve contenere il numero della polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, *nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari*, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

Art.9 - Gestione delle vertenze

L'Impresa assume, *fino a quando ne ha interesse*, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. *L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.*

Art.10 - Rinnovo del contratto

Salvo quanto previsto dall'art. 6, in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno quindici giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del primo comma.

Art.11 - Risoluzione del contratto per il furto del natante

In caso di furto del natante il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. *Il Contraente deve darne notizia all'Impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.*

Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto dalla data di scadenza del premio in corso al momento del furto stesso.

Art.12 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato.

Art.13 - Oneri a carico del Contraente e dell'Assicurato

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti ad essa dipendenti, sono a carico del Contraente e dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Impresa.

Art.14 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEZIONE B – RESPONSABILITA' CIVILE CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(Valide solo se espressamente richiamate nella Parte Prima)

B) Natanti destinati a scuola guida

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, *tranne che durante l'effettuazione dell'esame*, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

D) Danni a cose ed animali di terzi

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi.

L'assicurazione è stipulata con la franchigia assoluta di:

- euro 77,00 per ogni sinistro per i natanti con potenza fiscale fino a 90 C.V.;
- euro 154,00 per ogni sinistro per i natanti con potenza fiscale di oltre 90 C.V..

L'Impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovano a bordo del natante od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate salvo, per i natanti adibiti a trasporto pubblico di persone, il disposto delle Condizioni Aggiuntive E e F.

E) Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, *esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento*.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di euro 104,00 per ogni persona danneggiata.

F) Danni a cose ed animali di terzi e danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone

1) Danni a cose ed animali di terzi

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi.

L'assicurazione è stipulata con la franchigia assoluta di euro 77,00 per ogni sinistro. L'Impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante.

2) Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che per la loro naturale destinazione, siano portati con sé da terzi trasportati, *esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli,*

valigie, colli e loro contenuti: sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di euro 104,00 per ogni persona danneggiata.

G) Attività idrosciatoria traino di paracadute ascensionale o di deltaplano

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività di traino.

H) Non tacito rinnovo

A deroga dell'articolo 10 delle Condizioni Generali di cui alla Sezione A il presente contratto non verrà tacitamente rinnovato alla sua naturale scadenza.

L) Estensione dei limiti di navigazione

I limiti di navigazione di cui all'art. 4 delle Condizioni Generali di cui alla Sezione A vengono estesi al Mar Nero ed alle coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le Isole Canarie.

M) Guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti

L'Impresa, a parziale deroga dell'art. 2 delle Condizioni Generali di cui alla Sezione A limiterà il diritto di rivalsa che le compete per quanto previsto dalla lettera e) dello stesso articolo ad un importo pari al 10% del sinistro liquidato con il massimo di euro 515,00.

N) Giacenza a terra

L'Impresa assicura la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi dal natante quando lo stesso si trovi in giacenza a terra, nonché in conseguenza delle operazioni di alaggio, varo e trasporto sulla terraferma.

L'assicurazione vale fino alla concorrenza dei massimali di responsabilità civile indicati nella Parte Prima, *con il limite di euro 52.000,00 per i danni a cose di terzi cagionati da incendio del natante.*

Ferme restando le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 129 del Codice, *sono inoltre esclusi i danni:*

- *alle cose di terzi che il Contraente e/o l'Assicurato detengono a qualsiasi titolo nonché alle cose a bordo del natante;*
- *al mezzo che effettua l'alaggio, il varo e il trasporto del natante sulla terraferma;*
- *da circolazione provocati dal mezzo che trasporta il natante o provocati da caduta del natante trasportato;*
- *ai dipendenti del Contraente e/o dell'Assicurato addetti al servizio del natante e a coloro che prendono parte alle operazioni di alaggio, varo e trasporto del natante sulla terraferma.*

O) Ricorso terzi

L'Impresa si obbliga ad indennizzare, fino ad un massimo di euro 105.000,00, i danni materiali e diretti provocati a cose di terzi dall'incendio del natante descritto nella Parte Prima quando lo stesso non si trovi in navigazione.

Restano ferme le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 129 del Codice.

P) Navigazione a vela

L'Impresa assicura la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi dal natante descritto nella Parte Prima quando lo stesso navighi con il solo ausilio delle vele.

SEZIONE C - INFORTUNI DEGLI UTENTI DI NATANTI O IMBARCAZIONI DA DIPORTO CONDIZIONI GENERALI

(Operante solo se le rispettive somme assicurate sono indicate nella Parte Prima)

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

Assicurato

Il conducente e i trasportati dell'unità da diporto.

Atto terroristico

Un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

Contraente

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto.

Day Hospital

La degenza in istituto di cura a regime esclusivamente diurno.

Impresa

La Società Assicurazioni Generali S.p.A..

Indennizzo

La somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.

Infortunio

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'inabilità permanente o una inabilità temporanea, intendendosi per quest'ultima la perdita temporanea, in misura parziale o totale, della capacità dell'Assicurato ad attendere alle proprie occupazioni professionali.

Inabilità permanente

La perdita - a seguito di infortunio - permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

Istituto di cura

Ogni ospedale, clinica o casa di cura (convenzionata o privata) in Italia o all'estero, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, al ricovero ed eventualmente all'assistenza sanitaria in regime di degenza diurna. *Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno.*

Parte Prima

Le dichiarazioni del Contraente ed estremi della polizza (mod. 1504).

Ricovero

La degenza in istituto di cura comportante almeno un pernottamento.

Sinistro

L'evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione.

Unità da diporto

Il natante e l'imbarcazione da diporto descritti nella Parte Prima.

Art.1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale per gli infortuni subiti dall'Assicurato mentre si trova a bordo dell'unità da diporto indicata nella Parte Prima. Sono comprese le fasi di imbarco e sbarco, incluso l'imbarco e sbarco a mezzo di un battello di servizio.

Sono compresi anche gli infortuni:

- a) occorsi durante le operazioni di messa in moto, le manovre a remi e l'esercizio della pesca con lenza dall'unità da diporto;
- b) conseguenti a capovolgimento o affondamento dell'unità da diporto ovvero a caduta in acqua, in quanto accidentale;
- c) cagionati dall'approntamento e messa in acqua degli attrezzi da pesca subacquea a bordo dell'unità da diporto;
- d) sofferti in conseguenza di imperizie, imprudenze e negligenze gravi dell'Assicurato.

Sono considerati infortuni e compresi dalla presente assicurazione, anche:

- e) le conseguenze dei colpi di sole, di calore e di freddo e le folgorazioni;
- f) l'assideramento e il congelamento;
- g) le conseguenze di ingestione o assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita, *restando comunque escluso quanto previsto dal successivo art. 2 lett. g*);
- h) l'asfissia per fuga di gas o vapori;
- i) l'annegamento;
- l) le conseguenze delle infezioni dovute ad infortunio indennizzabile a termini di polizza, *escluse in ogni caso le malattie*, nonché degli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti, *esclusa comunque la malaria*;
- m) le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche o di trattamenti resi necessari da infortuni indennizzabili a termini di polizza.

Art.2 - Esclusioni

L'assicurazione non è operante:

- a) *se il conducente non è abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta l'assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro; l'assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;*
- b) *se il trasporto non è effettuato in conformità alle norme vigenti o alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;*
- c) *se l'unità da diporto è utilizzata per scopi diversi dalla navigazione da diporto;*
- d) *se l'unità da diporto è concessa in locazione o a noleggio;*
- e) *nel caso di unità da diporto condotta da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.*

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione:

- f) *gli infortuni verificatisi durante le operazioni di messa in acqua e ricovero a riva dell'unità da diporto;*
- g) *gli infortuni occorsi all'Assicurato in conseguenza di sua ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;*
- h) *gli infortuni avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni motonautiche o veliche, compresi i relativi allenamenti e prove, salvo che si tratti di regate veliche;*
- i) *le conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- l) *gli infortuni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, occupazione militare, conflitto o guerra civile, insurrezione, mine, bombe, torpedini o altri ordigni bellici;*
- m) *le lesioni da sforzo, le ernie e gli infarti da qualsiasi causa determinati;*
- n) *gli infortuni derivanti da movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche;*
- o) *gli infortuni sofferti in conseguenza di azioni delittuose dell'Assicurato;*
- p) *le conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche o biologiche, derivanti da atto terroristico o guerra.*

Art.3 - Situazioni di aggravamento del rischio

Premesso che, qualora l'Impresa fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcoolismo, tossicodipendenza, diabete in terapia con insulina, AIDS, epilessia o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidei, forme maniaco-depressive, non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto si applicano le disposizioni dell'art. 1898 del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato.

Art.4 - Somme assicurate e loro suddivisione

Le somme assicurate per ciascuna persona si determinano suddividendo gli importi indicati nella Parte Prima del quadro "somme assicurate" per il numero massimo di persone trasportabili dall'unità da diporto, indipendentemente dal numero di persone che siano effettivamente a bordo dell'unità al momento dell'infortunio.

Per numero massimo delle persone trasportabili si intende quello stabilito in base alle disposizioni vigenti; in particolare, nel caso delle imbarcazioni, si intende quello indicato nel certificato o licenza di navigazione; nel caso dei natanti, se questi sono omologati, si intende quello riportato nel certificato di omologazione rilasciato dall'Ente tecnico, in caso contrario, quello stabilito dalla normativa in materia.

Tale numero dovrà essere dichiarato nella Parte Prima, fermo il diritto dell'Impresa ad effettuare le necessarie verifiche in caso di sinistro.

Art.5 - Invalidità permanente**a) L'accertamento del grado di invalidità**

In caso di invalidità permanente verificatasi anche successivamente alla scadenza del contratto, l'Impresa liquida un indennizzo, calcolandolo sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in relazione al grado di invalidità accertato secondo i valori e criteri della tabella di seguito indicata.

Perdita totale, anatomica o funzionale di:

	destro	sinistro
• un arto superiore	70%	60%
• una mano o un avambraccio	60%	50%
• un pollice	18%	16%
• un indice	14%	12%
• un medio	8%	6%
• un anulare	8%	6%
• un mignolo	12%	10%
• la falange ungueale del pollice	9%	8%
• una falange di altro dito della mano		1/3 del dito

Anchilosi:

• della scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%	20%
• del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° (con prono-supinazione libera)	20%	15%
• del polso in estensione rettilinea (con prono -supinazione libera)	10%	8%

Paralisi completa del:

• nervo radiale	35%	30%
• nervo ulnare	20%	17%

Perdita totale, anatomica o funzionale di un arto inferiore:

• al di sopra della metà della coscia	70%
• al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio	60%
• al disotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio della gamba	50%

Perdita totale, anatomica o funzionale di:

• un piede	40%
• ambedue i piedi	100%
• un alluce	5%
• un altro dito del piede	1%
• la falange ungueale dell'alluce	2,5%

Anchilosi:

• dell'anca in posizione favorevole	35%
• del ginocchio in estensione	25%
• della tibio-tarsica ad angolo retto	10%
• della tibio-tarsica con anchilosi della sottoastragalica	15%
• Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno	15%

Perdita totale, anatomica e funzionale di:

- un occhio 25%
- ambedue gli occhi 100%

Sordità completa di:

- un orecchio 10%
- ambedue gli orecchi 40%

Stenosi nasale assoluta:

- monolaterale 4%
- bilaterale 10%

Esiti di frattura scomposta di una costa 1%**Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:**

- una vertebra cervicale 12%
- una vertebra dorsale 5%
- 12° dorsale 10%
- una vertebra lombare 10%
- Esiti di frattura di un metamero sacrale 3%
- Esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme 5%
- Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo 2%

Perdita anatomica:

- di un rene 15%
- della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8%

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di limitazione della funzionalità, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.

La perdita totale o parziale, anatomica e funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere il massimo valore del 100%.

In caso di asportazione parziale di una falange terminale delle dita, l'Impresa riconoscerà una percentuale di invalidità pari al 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale.

Nei casi di invalidità permanenti non specificati nella tabella di cui sopra, la valutazione dell'invalidità permanente è effettuata tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un arto o organo già minorato, le percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

Il deficit visivo va valutato quale risulta con correzione tollerata. Qualora permanga un residuo deficit visivo verrà corrisposta una maggiorazione di 3 punti percentuali per l'uso di occhiali o lenti a contatto a permanenza.

b) La determinazione dell'indennizzo

L'indennizzo spettante per invalidità permanente si determina applicando alla somma assicurata per persona per invalidità permanente totale individuata secondo i criteri di cui all'art. 4, la percentuale corrispondente al grado di invalidità accertata in base alla precedente lettera a), dedotti 3 punti (franchigia assoluta del 3%).

In caso di perdita anatomica totale o parziale e non di riduzione funzionale di un organo o un arto, l'Impresa liquida l'indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia.

Inoltre, in tutti i casi in cui l'invalidità permanente sia di grado superiore al 12% della totale, l'Impresa liquida l'indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, l'Impresa paga ai beneficiari l'importo liquidato od offerto.

Art.6 - Morte

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte e questa si verifichi anche successivamente alla scadenza del contratto, l'Impresa liquida la somma assicurata per il caso di morte in parti uguali agli eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato o, in alternativa, ai beneficiari appositamente designati.

Gli indennizzi per morte e invalidità non sono cumulabili; Tuttavia se dopo il pagamento di un'indennizzo per invalidità permanente in conseguenza dell'infortunio l'Assicurato muore, l'Impresa corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte, ove questo sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario.

Art.7 - Morte presunta

Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza il corpo dell'Assicurato scompaia o non venga ritrovato e si presume sia avvenuto il decesso, l'Impresa liquiderà il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione, sempre che non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avverrà prima che siano trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termini degli artt. 60 e 62 del Codice Civile. Nel caso in cui, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, l'Impresa avrà diritto al rimborso dell'intera somma liquidata.

A restituzione avvenuta dell'intera somma liquidata, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.

Art.8 - Indennità giornaliera di ricovero

Se in conseguenza di infortunio indennizzabile a termini di polizza, l'Assicurato viene ricoverato in istituto di cura per un periodo superiore a tre giorni, l'impresa liquida un'indennità giornaliera per ogni giorno di ricovero per un periodo massimo per Assicurato di 60 giorni - anche non consecutivi - da quello dell'infortunio.

L'indennità giornaliera per Assicurato è pari alla somma assicurata indicata nella Parte Prima nel quadro "somme assicurate - Indennità giornaliera di ricovero", suddivisa per il numero massimo di persone trasportabili dall'unità da diporto, secondo i criteri di cui dall'art. 4.

Il giorno di dimissione non è indennizzabile. In caso di day-hospital, l'Impresa liquida una speciale indennità pari al 50% dell'indennità prevista per il ricovero in istituto di cura.

Art.9 - Denuncia dell'infortunio

La denuncia dell'infortunio, con l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata da certificato medico, deve essere fatta per iscritto dall'Assicurato all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici, sino a guarigione avvenuta.

Qualora sia operante la garanzia "indennità giornaliera di ricovero", in caso di ricovero, devono essere presentati i relativi certificati.

L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire all'Impresa le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia.

Qualora l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediatamente avviso all'Impresa.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art.10 - Criteri d'indennizzabilità

L'Impresa liquida l'indennizzo convenuto soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio, che risulti indennizzabile a termini di polizza, indipendentemente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.

Art.11 - Controversie Arbitrato irrituale

In caso di controversie di natura medica sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità permanente nonché sulla applicazione dei criteri di indennizzabilità di cui all'art. 10, le Parti possono conferire per iscritto mandato di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico.

Il collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza

di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato nel verbale definitivo.

Art.12 - Esonero denuncia altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni infortuni che egli o l'Assicurato avessero in corso o dovessero stipulare con l'Impresa o con altri assicuratori; *deve tuttavia dare comunicazione della loro esistenza al momento della denuncia del sinistro.*

Art.13 - Rinuncia all'azione di surroga

L'Impresa rinuncia al diritto di surroga che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Art.14 - Rinvio

Per la presente Sezione C valgono, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5, 7, 10, 12 e 13 delle Condizioni Generali della Sezione A.

SEZIONE D – ASSISTENZA

(Prestata se espressamente richiamata nella Parte Prima la clausola Z o nel Mod. P.TSP 023 la Sezione D-Assistenza)

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

Avaria

Si intende il sinistro subito dall'unità per: usura, difetto, rottura, incaglio, collisione, urto contro oggetti fissi e/o mobili, sommersione. Tale sinistro deve rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dell'unità in condizioni normali.

Assicurato

Le persone che si trovano a bordo dell'unità a titolo di equipaggio o di passeggeri fino al numero massimo di persone trasportabili riportato sui documenti di navigazione.

Centrale Operativa

E' la struttura di Europ Assistance Service S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con l'Impresa provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico dell'Impresa stessa, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.

Contraente

La persona o ente che sottoscrive la Polizza per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.

Decorrenza e durata

La decorrenza e la durata previste nella Polizza in cui viene richiamata l'assicurazione Assistenza.

Estensione territoriale

Il luogo ove l'Assicurato ha subito il sinistro per cui richiede alla Centrale Operativa di intervenire fornendo le proprie prestazioni.

Può essere nei porti ed approdi delle coste del Mar Mediterraneo e laghi italiani, *ad eccezione della prestazione "invio del personale tecnico" per la quale vale la seguente limitazione:*

- *di laghi italiani;*
- *della costa italiana del Mar Mediterraneo;*
- *dalla Costa Azzurra francese da Tolone a Ventimiglia;*
- *della Corsica.*

Impresa

La Società Assicurazioni Generali S.p.A..

Infortunio

Il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

Malattia

L'alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Polizza

La Parte Prima (mod. 1504) o il mod. P.TSP 023.

Prestazioni della garanzia

Tutte le prestazioni di seguito elencate, tranne quelle di cui al punto “Informazioni pronte”, non possono essere fornite per ciascun assicurato più di tre volte per ogni tipo entro ciascun anno di validità della garanzia stessa.

Sinistro

Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso della Polizza e che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.

Unità da diporto

Il natante, l'imbarcazione o la nave da diporto descritta in Polizza.

PRESTAZIONI

Invio di personale tecnico

Quando

L'unità resta immobilizzata in seguito ad avaria e viene rilevata tramite consulto tecnico tra la Centrale Operativa e l'Assicurato la necessità dell'intervento di personale tecnico specializzato, in quanto non reperibile entro 48 ore sul posto.

Come

La Centrale Operativa provvederà ad inviare un tecnico qualificato con il mezzo più rapido - auto, aereo, ecc. - Le spese di viaggio andata e ritorno, vitto, alloggio e retribuzione delle ore di viaggio del tecnico sono a carico dell'Impresa. *L'Assicurato è tenuto a dare opportune istruzioni per le riparazioni al tecnico inviato dalla Centrale Operativa e ad accertarsi che le riparazioni vengano eseguite accuratamente.*

Esclusioni

La retribuzione delle ore di manodopera necessarie per effettuare la riparazione dell'unità sul posto resta a carico dell'Assicurato che provvederà direttamente a saldare il tecnico.

Istruzioni

Comunicare alla Centrale Operativa i dati dell'unità.

Invio pezzi di ricambio

Quando

I pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione dell'apparato di propulsione o della timoniera dell'unità e ritenuti indispensabili dalla Centrale Operativa alla navigazione non sono reperibili sul posto.

Come

La Centrale Operativa provvede al reperimento dei pezzi di ricambio e al loro invio con il mezzo più rapido, solitamente per aereo, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto dei pezzi di ricambio. Le spese di spedizione restano a carico dell'Impresa fino ad un massimo di euro 520,00 per sinistro e per anno assicurativo, *mentre il costo dei pezzi dovrà essere rimborsato dall'Assicurato al rientro e, comunque, entro*

30 giorni dall'invio. L'Impresa non assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti alla momentanea irreperibilità dei pezzi richiesti presso i concessionari italiani.

Esclusioni

Pezzi di ricambio di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbricazione o che richiedono l'impiego di mezzi di trasporto eccezionali. Spese doganali per il ritiro di pezzi a destinazione.

Istruzioni

Comunicare i seguenti dati:

- *per l'unità: cantiere costruttore, tipo, modello, numero di matricola e anno di costruzione;*
- *per il motore: tipo, numero di matricola, anno di costruzione, potenza HP.*

Inoltre fornire ogni altra informazione necessaria ad identificare con precisione i particolari richiesti: numero di riferimento della casa costruttrice, ecc...

La Centrale Operativa provvederà a comunicare tempestivamente le informazioni necessarie per il ritiro dei pezzi spediti.

Invio di uno skipper e, se necessario, di un equipaggio

Quando

- a) L'unità, a seguito di avaria, resta immobilizzata per la riparazione per oltre 5 giorni dall'avvenuta segnalazione alla Centrale Operativa e l'Assicurato non può attendere sul posto che la riparazione venga ultimata, oppure, in caso di furto dell'unità stessa, quando questa viene ritrovata dopo il rientro dell'Assicurato, oppure,
- b) L'Assicurato non è abilitato a condurre l'unità in seguito a malattia o infortunio dello skipper.

Come

La Centrale Operativa provvederà ad inviare skipper ed eventuale equipaggio in treno o aereo con spese di viaggio a carico dell'Impresa per raggiungere l'unità e, successivamente, per rientrare dalla località dove è stata condotta l'unità stessa. Oppure, a scelta dell'Assicurato, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo o ferroviario per permettergli di recuperare l'unità.

Esclusioni

Spese di carburante, retribuzione e mantenimento dello skipper e dell'eventuale equipaggio.

Istruzioni

- a) *Fornire alla Centrale Operativa il nome e il numero di telefono del cantiere e/o del tecnico incaricato delle riparazioni, facendosi rilasciare una dichiarazione di non riparabilità entro i termini previsti.*
- b) *Comunicare il nome e il recapito telefonico del medico che ha accertato l'impossibilità a condurre l'unità.*

In ogni caso lasciare sull'unità le istruzioni per l'uso degli accessori e dei documenti dell'unità stessa e i documenti di bordo.

Rientro dell'Assicurato

Quando

- a) L'unità, a seguito di avaria, resta immobilizzata per la riparazione per oltre 5 giorni dall'avvenuta segnalazione alla Centrale Operativa, oppure,
- b) in caso di perdita totale o furto dell'unità.

Come

La Centrale Operativa provvede a fornire all'Assicurato un biglietto ferroviario, prima classe, o aereo classe economica, per permettere il raggiungimento della propria residenza in Italia. L'Impresa terrà a proprio carico i relativi costi.

Esclusioni

Le persone in eccedenza rispetto al numero massimo di persone trasportabili così come riportato sui documenti di navigazione dell'unità.

Istruzioni

- a) *Fornire alla Centrale Operativa il nome e il numero di telefono del cantiere e/o del tecnico incaricato delle riparazioni e farsi rilasciare una dichiarazione di non riparabilità entro i termini previsti;*
- b) *denunciare il furto alle locali Autorità di Polizia e inviare una copia della denuncia all'Impresa.*

In ogni caso richiedere direttamente alla Centrale Operativa di mettere a disposizione i biglietti di viaggio.

Rientro sanitario

Quando

In caso di infortunio o malattia le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti telefonici diretti tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, rendono necessario il trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza.

Come

Con il mezzo che i medici della Centrale Operativa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- l'aereo sanitario;
- l'aereo di linea classe economica eventualmente in barella;
- il treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l'autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Centrale Operativa stessa.

L'Impresa terrà a proprio carico i relativi costi.

La Centrale Operativa organizza ed effettua anche il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia; l'Impresa terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di euro 2.600,00.

Esclusioni

Non danno luogo alla prestazione:

- *le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Centrale Operativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;*
- *le malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazioni di norme sanitarie nazionali o internazionali;*
- *le malattie croniche, neuropsichiatriche e quelle insorte prima dell'inizio del viaggio;*
- *gli stati di gravidanza dopo il 6° mese;*
- *le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.*

Rientro con un accompagnatore assicurato

Quando

In caso di rientro sanitario dell'Assicurato in base alle condizioni del punto precedente, i medici della Centrale Operativa non ritengono necessaria l'assistenza di un medico o un infermiere durante il viaggio.

Come

La Centrale Operativa organizzerà il rientro dell'accompagnatore con il mezzo utilizzato per il trasporto sanitario del paziente, fino al luogo di ricovero in Italia. L'Impresa terrà a proprio carico i relativi costi.

Esclusioni

Le spese di soggiorno dell'accompagnatore.

Viaggio di un familiare

Quando

L'Assicurato è ricoverato in ospedale a seguito di infortunio o malattia, e i medici ritengono che non sia trasferibile prima di 10 giorni.

Come

La Centrale Operativa provvede a fornire un biglietto ferroviario, prima classe, o aereo, classe economica, di andata e ritorno per permettere ad un familiare convivente, residente in Italia di recarsi presso l'Assicurato ricoverato. L'Impresa terrà a proprio carico le spese dei biglietti.

Esclusioni

Le spese di soggiorno del familiare.

Consulenze mediche

Quando

In caso di infortunio o malattia, è necessario valutare lo stato di salute dell'Assicurato per decidere quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

Come

Tramite un collegamento telefonico diretto effettuato dai medici della Centrale Operativa e l'Assicurato o il medico che l'ha in cura sul posto.

Istruzioni

Comunicare il nome dell'eventuale medico curante ed il suo recapito telefonico.

Invio urgente di medicinali

Quando

Le specialità medicinali, regolarmente registrate in Italia, che il medico ritiene indispensabili allo stato di salute dell'Assicurato sono introvabili sul posto e i medici della Centrale Operativa concordano che le specialità reperibili sul posto non sono equivalenti.

Come

La Centrale Operativa provvederà ad inviare i medicinali richiesti con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto dei medicinali, con costi del trasporto a carico dell'Impresa.

Esclusioni

Le specialità medicinali non registrate in Italia.

Istruzioni

Specificare con precisione: nome del medicinale, modalità di somministrazione (se pillole, fiale, ecc.) ed eventualmente la casa farmaceutica.

Interprete o legale a disposizione

Quando

- a) L'Assicurato in caso di ricovero in ospedale per infortunio e/o malattia improvvisa o arresto o minaccia di arresto all'estero in seguito a incidente della navigazione, trova difficoltà a comunicare nella lingua locale.
- b) L'Assicurato, in caso di arresto o di minaccia di arresto all'estero in seguito a incidente della navigazione, necessita di assistenza legale.

Come

- a) La Centrale Operativa provvede ad inviare un interprete. L'Impresa terrà a proprio carico i costi dell'interprete fino ad un massimo di 8 ore lavorative.
- b) La Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato un legale. L'Impresa potrà anticipare all'Assicurato per tale prestazione fino ad un massimo di euro 520,00 per sinistro. *L'onorario del legale resta a carico dell'Assicurato.*

Rientro anticipato

Quando

L'Assicurato deve rientrare immediatamente alla sua residenza, prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto:

- a) in caso di avvenuto decesso, in Italia, come da data risultante dal certificato di morte rilasciato dall'anagrafe esclusivamente di uno dei seguenti familiari: coniuge, figlio, fratello, genitore, suocero, genero, nuora;
- b) in caso di danni gravi alla sua abitazione in Italia in seguito a furto, incendio, allagamento, crollo.

Come

La Centrale Operativa provvederà a fornire all'Assicurato un biglietto ferroviario, prima classe, o aereo, classe economica fino al luogo dove si trova il familiare deceduto o alla sua residenza con spese di viaggio a carico dell'Impresa.

Esclusioni

La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Centrale Operativa un'adeguata documentazione secondo le richieste di quest'ultima, sugli eventi che danno luogo alla prestazione.

Anticipi di denaro

Quando

- a) L'Assicurato, in seguito a furto oppure a guasto o danneggiamento dell'unità, non può provvedere direttamente e immediatamente a pagare le spese che ne derivano;
- b) l'Assicurato, in caso di arresto o di minaccia di arresto all'estero, in seguito a incidente della navigazione in cui sia coinvolta l'unità assicurata, è tenuto a versare alle Autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non può provvedere direttamente ed immediatamente.

Come

La Centrale Operativa provvederà:

- a) a titolo di prestito gratuito a pagare in nome e per conto dell'Assicurato le spese fino a euro 260,00 complessive per sinistro;
- b) a versare all'estero la cauzione penale per conto dell'Assicurato, a titolo di prestito gratuito, fino a euro 3.620,00 per sinistro.

Esclusioni

Nei casi in cui il trasferimento di valuta all'estero comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia e qualora l'Assicurato non sia in grado di fornire alla Centrale Operativa adeguate garanzie di restituzione.

Istruzioni

L'Assicurato deve fornire subito alla Centrale Operativa adeguate garanzie di restituzione e, al suo rientro, deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro 2 mesi dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine l'Assicurato dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.

Trasmissione di messaggi urgenti

(Prestazione fornita ad oltre 50 km. dal luogo di residenza dell'Assicurato e/o dal porto di stazionamento dell'unità).

Quando

L'Assicurato ha la necessità di comunicare con persone in Italia e si trova nell'impossibilità di mettersi in contatto direttamente con loro.

Come

La Centrale Operativa provvede a trasmettere il messaggio. L'Impresa non risponde del contenuto dei messaggi trasmessi.

Esclusioni

Sono esclusi i messaggi rivolti a persone a bordo di imbarcazioni.

Informazioni pronte

(Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i giorni festivi infrasettimanali).

Quando

L'Assicurato ha bisogno di un consiglio per risolvere i problemi o i quesiti relativi a:

- informazioni meteorologiche;
- informazioni varie sui porti italiani;
- supporto per prenotazione o verifica di disponibilità di posti barca nei porti (Italia, Costa Azzurra, Corsica);
- supporto per prenotazione a terra di alberghi, aereotaxi, aerei, eccetera.

Come

Con una risposta telefonica al quesito resa possibile dall'uso del sistema informativo della Centrale Operativa.

Come chiamare la Centrale Operativa in caso di necessità

L'Impresa mette a disposizione dell'Assicurato la Centrale Operativa di Europ Assistance Service, in funzione 24 ore su 24.

In caso di necessità, l'Assicurato può collegarsi con la Centrale Operativa, in qualsiasi momento, di giorno o di notte, per 365 giorni all'anno.

02 5830 8565

Per chiamare la Centrale Operativa in teleselezione da alcuni paesi europei, comporre i seguenti numeri:

Cipro	00 390 258 241
Croazia	99 390 258 241
Francia	19 390 258 241 (solo da alcune località)
Grecia	00 390 258 241
Slovenia	00 390 258 241
Spagna	07 390 258 241
Svizzera	00 390 258 241

TELEGRAMMA: EUROPASSISTANCE MILANO

Nel corso della navigazione il collegamento con la Centrale Operativa può essere effettuato tramite le stazioni radio costiere utilizzando le frequenze VHF o HF sui canali prestabiliti e richiedendo il successivo collegamento telefonico con il 58.241. Qualsiasi corrispondenza relativa a questo servizio dovrà essere inviata a:

EUROP ASSISTANCE SERVICE S.p.A. - Piazza Trento, 8-20135 MILANO

Per guadagnare tempo, alla prima chiamata comunicare con precisione:

- *la natura del problema (sanitario o tecnico);*
- *cognome e nome;*
- *numero della polizza;*
- *indirizzo del luogo da cui si effettua la chiamata e recapito telefonico dove la Centrale Operativa potrà richiamare nel corso dell'assistenza.*

Inoltre l'Assicurato dovrà seguire attentamente le istruzioni per la richiesta di assistenza indicate per ogni prestazione.

Importante! Ogni prestazione deve essere sempre richiesta alla Centrale Operativa che interverrà direttamente.

Delimitazioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

Si applicano le limitazioni e le esclusioni previste dalla polizza dell'Impresa.

Ferme restando le esclusioni e le deroghe riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le condizioni di seguito riportate.

- *Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:*
 - a) gare motonautiche e relative prove ed allenamenti;*

- b) *guerra, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o di vandalismo, scioperi, terremoto, maremoto, alluvione, inondazione, eruzione vulcanica, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
 - c) *dolo dell'Assicurato;*
 - d) *abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e di allucinogeni;*
 - e) *tentato suicidio o suicidio.*
-
- *Non sono fornite le prestazioni in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.*
 - *L'Impresa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento dalle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile che impedisca o limiti o ritardi l'erogazione della prestazione.*
 - *Ogni diritto nei confronti dell'Impresa, derivante dalla presente polizza, si prescrive entro il termine tassativo di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità a quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.*
 - *Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.*
 - *Le prestazioni sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo entro il periodo di validità della polizza.*
 - *Le prestazioni non sono dovute per le imbarcazioni che l'Assicurato sottopone ad uso improprio.*
-
- *A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all'Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza.*

Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.

- *Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria di Milano.*
- *Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni del Codice Civile e del Codice della Navigazione.*

SEZIONE E

COPERTURA PER DANNI ALL' UNITA' DA DIPORTO

CONDIZIONI GENERALI

(Prestata se espressamente richiamata nel Mod. P.TSP 023)

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

Apparato motore

Il motore propulsore con il relativo equipaggiamento elettrico ed impianti accessori, il riduttore, l'invertitore, la linea d'asse od il piede poppiere, l'elica, i macchinari e gli impianti per i servizi ausiliari di bordo.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione, il quale può identificarsi con l'Assicurato.

Esplosione

Lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Impianto elettrico

Le batterie, i generatori di corrente elettrica, le macchine e le apparecchiature elettriche, i quadri elettrici, i dispositivi di protezione ed i cavi elettrici.

Impresa

La Società Assicurazioni Generali S.p.A..

Incendio

La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo

La somma dovuta dall'impresa in caso di sinistro.

Nodo

L'unità di misura della velocità in mare corrispondente ad un miglio nautico per ora.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione (mod. P.TSP 023).

Premio

La somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

Quadrante

La quarta parte (angolo di 90 gradi) della rosa dei venti.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoppio

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

Sinistro

Il verificarsi di fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Unità da diporto

La costruzione destinata alla navigazione da diporto, sia essa nave da diporto, imbarcazione da diporto, o natante da diporto come definita dalla Legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Aggravamento del rischio

1. Dichiarazioni inesatte e reticenze

Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

2. Aggravamento del rischio

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1898 del Codice Civile, *nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio che comporti aggravamento di rischio* (come la variazione delle caratteristiche tecniche del natante), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Art. 2 - Durata ed efficacia dell'assicurazione. Pagamento del premio

L'assicurazione ha la durata indicata nel Mod. P.TSP 023 e non è tacitamente rinnovabile. Essa, ferma in ogni caso la scadenza indicata in polizza, decorre dalle ore 24 del giorno in cui è stato effettuato il pagamento del premio dovuto. *Il premio deve essere pagato in un'unica soluzione presso la sede dell'Impresa o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.*

Art. 3 - Alienazione dell'unità da diporto

In caso di trasferimento di proprietà dell'unità da diporto a qualsiasi titolo, l'assicurazione cessa dalla data del trasferimento stesso, a meno che l'Impresa abbia dato il consenso per iscritto al trasferimento del contratto su altra unità da diporto di proprietà dell'Assicurato previo conguaglio del premio oppure alla cessione del contratto al nuovo acquirente. In caso di trasferimento di proprietà non seguito da trasferimento o da cessione del presente contratto, si procederà alla restituzione del solo premio (al netto di addizionale di gestione ed imposte) relativo al periodo di assicurazione non goduto.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Oneri a carico del Contraente e dell'Assicurato

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti ad essa dipendenti, sono a carico del Contraente e dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa.

Art. 6 - Legge regolatrice del contratto, giurisdizione e foro competente

La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana. Foro competente è esclusivamente quello di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI ALL'UNITA' DA DIPORTO

Art. 7 - Oggetto Assicurato

L'unità da diporto è costituita da scafo, apparato motore, impianto elettrico, alberi, manovre fisse e correnti, dotazioni standard di vele (un fiocco e/o un genoa ed una randa per ciascun albero), mobilio fisso, provviste ordinarie, dotazioni di sicurezza ed altre attrezzature e strumenti per la navigazione previsti da norme di legge e da regolamenti (partita «a-corpo» del mod. P.TSP 023).

L'unità da diporto comprende anche le seguenti altre partite purché ne siano indicate in polizza (mod. P.TSP 023) le somme assicurate o venga fornita altrimenti prova della loro esistenza alla data di decorrenza del rischio:

- attrezzature, equipaggiamenti e strumenti per la navigazione non previsti da norme di legge e da regolamenti; apparecchi audio e audiovisivi stabilmente fissati all'unità da diporto (partita «b-dotazioni» del mod. P.TSP 023);
- vele supplementari rispetto a quelle standard di cui alla partita «a-corpo» (partita «c-vele extra» del mod. P.TSP 023);
- battelli di servizio e/o motori di servizio (partita «d-battelli e/o motori di servizio» del mod. P.TSP 023).

L'unità da diporto non comprende:

- *indumenti ed oggetti di uso personale, bauli, valigie e borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa;*
- *attrezzature da pesca e da immersione subacquea;*
- *documenti, denaro, titoli di credito, gioielli ed oggetti in materiale prezioso;*
- *oggetti d'arte e d'antiquariato.*

Art. 8 - Somma assicurata

La somma assicurata è quella indicata nel mod. P.TSP 023.

Nel caso di mancata indicazione partitaria dei valori, la somma assicurata si intende riferita soltanto alla partita «a-corpo», salvo che sia provata, alla data del sinistro, la preesistenza degli oggetti di cui alle partite «b», «c», «d».

Agli effetti dell'art. 515 del Codice della Navigazione i valori dichiarati in polizza dal Contraente non equivalgono a stima.

Art. 9 - Limiti di operatività

La garanzia è operante a condizione che l'unità da diporto sia usata esclusivamente per la navigazione da diporto dalla quale esuli il fine di lucro:

a) *entro i seguenti limiti geografici:*

- *in acqua: nel Mar Mediterraneo fra lo Stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché nelle acque interne dei Paesi europei;*
- *a terra: nei Paesi bagnati dalle predette acque, sia marine che interne;*

b) *durante:*

- *la navigazione o la giacenza, in acqua o a terra, con persone a bordo;*
- *le operazioni di rimorchio per prestare assistenza o salvataggio e quando rimorchiata per necessità;*
- *la giacenza senza persone a bordo:*
 - *in porto,*
 - *in acque marine protette dai venti e dal movimento ondoso per almeno tre quadranti (cioè quando vi sia riparo per almeno 270 gradi di bussola),*
 - *nelle acque interne,*
 - *a terra.*
- *l'alaggio, il varo e la movimentazione a terra nell'ambito degli approdi, dei porti, dei cantieri e dei rimessaggi, effettuati con mezzi idonei;*
- *l'ordinaria manutenzione e le riparazioni di danni a carico dell'Impresa;*

c) *purché l'unità da diporto ed il comandante e/o il conducente siano in regola con le leggi, i regolamenti e le disposizioni in vigore.*

Qualora l'assicurazione sia stata stipulata nella forma di garanzia "A" e l'unità da diporto navighi in un periodo diverso da quello convenuto per la navigazione nel mod. P.TSP 023, l'assicurazione resterà operante nei limiti della garanzia "B".

Art.10 - Rischi assicurati

L'Impresa assicura i danni materiali e diretti subiti dall'unità da diporto descritta nel mod. P.TSP 023 a seconda della forma di garanzia convenuta e richiamata nel citato modello.

"A" - MAESTRALE

La garanzia copre, in seguito a qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l'abbandono.

L'assicurazione dei danni parziali è prestata ai seguenti termini:

- a) i danni allo scafo e ad altre parti dell'unità da diporto non menzionate ai successivi punti b), c) e d) sono indennizzabili in quanto siano **conseguenza di qualsiasi avvenimento;**
- b) i danni all'apparato motore ed all'impianto elettrico sono indennizzabili in quanto siano conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto e collisione, ovvero di

affondamento, sommersione o allagamento dell'unità da diporto causati da movimento ondoso per cattivo tempo;

- c) i danni alle vele sono indennizzabili in quanto siano conseguenza della rottura delle manovre fisse o degli alberi, aste, pennoni, boma ai quali erano fissati, oppure di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto o collisione dell'unità da diporto;
- d) i danni alle parti pneumatiche dei mezzi pneumatici sono indennizzabili in quanto siano conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria.

“B”- LIBECCIO

La garanzia copre, in seguito a qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l'abbandono. I danni parziali sono assicurati se conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria.

“C”- GRECALE

La garanzia copre, in conseguenza di qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l'abbandono esclusi i casi di furto, rapina e pirateria.

Sono comprese inoltre nell'assicurazione, qualunque sia la forma di garanzia convenuta, le spese ed il compenso d'assistenza o di salvataggio nonché le spese per la rimozione del relitto imposta dalle Autorità competenti.

Art.11 - Rischi esclusi

Per le garanzie “A”, “B” e “C”, previste dall'art. 10 (Rischi assicurati) sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti da:

- a) *dolo del contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'unità da diporto a qualsiasi titolo, dei familiari, dei soci o dei dipendenti delle persone sopraindicate, del capitano, del conducente e dell'equipaggio;*
- b) *colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'unità da diporto a qualsiasi titolo; tuttavia, se uno degli stessi è anche conducente o comandante dell'unità da diporto, l'Impresa risponde limitatamente alla colpa nautica del medesimo (art. 524 del Codice della Navigazione);*
- c) *insufficienza delle misure e/o dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di protezione dell'unità da diporto stessa e/o del battello di servizio durante la loro giacenza, sia temporanea, sia stagionale, in acqua o a terra;*
- d) *innavigabilità dell'unità da diporto, deficiente manutenzione, usura;*
- e) *alluvione, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica;*
- f) *atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro;*
- g) *guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotte civili che ne derivino, oppure qualsiasi atto di ostilità da parte o contro una potenza belligerante; cattura, sequestro, arresto, impedimento o detenzione, requisizione, confisca, espropriazione e loro conseguenze od ogni tentativo fatto a tale scopo; mine, bombe, siluri e qualunque altro relitto di arma da guerra dispersi o abbandonati;*

- h) *radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.*

La garanzia non vale:

- i) *quando l'unità da diporto venga usata per competizioni motonautiche o veliche, compresi i relativi allenamenti e prove;*

e inoltre, per le garanzie "A" e "B", previste dall'art. 10 (Rischi Assicurati):

- l) *quando, in caso di furto, gli oggetti assicurati non stabilmente fissati all'unità da diporto, non siano protetti da adeguato congegno antifurto ovvero non siano riposti in locali chiusi (a bordo o a terra) ed il furto sia stato commesso senza effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o del congegno antifurto. Il suddetto disposto non vale per il battello di servizio; non vale altresì quando l'unità da diporto si trova con persone a bordo;*

- m) *per i danni all'apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese a mare.*

Infine per la garanzia "A", prevista dall'art. 10 (Rischi Assicurati), sono esclusi dall'assicurazione:

- n) *i danni ai battelli di servizio trainati a rimorchio;*
- o) *i danni ai motori fuoribordo caduti in mare, salvo che ciò sia conseguenza di urto, collisione, incaglio;*
- p) *i danni da bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;*
- q) *le parti affette da vizi occulti.*

Art.12 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) *far pervenire all'Impresa avviso scritto, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, preceduto da telegramma o telefax per danni di notevole gravità o in caso di salvataggio, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne abbia avuto conoscenza.*

Il predetto avviso all'Impresa deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze nonché la data, il luogo, le cause del sinistro e l'indicazione esatta di dove si trova l'unità da diporto per gli accertamenti peritali, prima dell'inizio delle riparazioni;

- b) *procedere al salvataggio dell'unità da diporto e comunque prendere tutte le misure necessarie (art. 1914 del Codice Civile) per evitare o diminuire il danno. L'intervento dell'Impresa per il salvataggio e/o la conservazione dell'unità da diporto non pregiudica i suoi diritti;*

c) *compiere gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa dell'Impresa contro ogni eventuale terzo responsabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1916 del Codice Civile.*

Su richiesta ed a rischio e spese dell'Impresa devono essere compiuti, in nome proprio, tutti gli atti stragiudiziali e giudiziali che siano ritenuti necessari ed opportuni;

d) *far pervenire all'Impresa nel più breve tempo possibile, copia della denuncia di «Arvenimento straordinario» fatta tempestivamente all'Autorità Marittima (all'Autorità Consolare se all'estero) all'arrivo in porto ai sensi dell'art. 182 del Codice della Navigazione.*

Nei casi di furto, rapina, pirateria ed altri sinistri derivanti da reato, deve inoltre far pervenire all'Impresa copia della denuncia fatta all'Autorità Giudiziaria od ai competenti Organi di Polizia. Se il furto, la rapina o la pirateria sono avvenuti all'estero la denuncia deve essere reiterata all'Autorità italiana e copia della stessa deve essere inviata all'Impresa.

Art.13 - Accertamento del danno

L'Impresa ha il diritto di far constatare e stimare i danni da un perito di sua fiducia prima della loro riparazione e della rimozione del relitto.

Art.14 - Liquidazione del danno

Il limite massimo dell'obbligazione dell'Impresa è pari alla somma assicurata, salvo quanto previsto dall'art. 18.

Il valore indicato nel mod. P.TSP 023 per ogni partita costituisce il limite di indennizzo per tali beni.

Art.15 - Perdita totale

Fermo il limite indicato nell'articolo che precede, l'indennizzo per perdita totale dell'unità da diporto è pari al suo valore commerciale al momento del sinistro.

Si ha la perdita totale quando sia perduto il «corpo» dell'unità da diporto (part. «a» del mod. P.TSP 023) e le altre partite assicurate esistenti a bordo e perdute nel medesimo sinistro.

Art.16 - Abbandono

L'Assicurato può abbandonare l'unità da diporto all'Impresa ed esigere l'indennità di perdita totale quando, in conseguenza di un unico sinistro:

- l'unità da diporto è divenuta assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari e l'unità da diporto non può, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in altro posto ove siano tali mezzi, né procurarsi facendone richiesta altrove;
- l'unità da diporto si presume perita ai sensi dell'art. 162 del Codice della Navigazione;
- l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dall'unità di diporto raggiunge il valore commerciale dell'unità stessa al momento del sinistro.

Dall'indennizzo è dedotto il valore del relitto e degli altri beni assicurati non danneggiati.

Art.17 - Danni parziali

Nella liquidazione dei danni parziali sono ammesse a indennizzo solo le spese di riparazione sostenute e quelle accessorie rese necessarie dalle riparazioni stesse.

In caso di sostituzione di parti o di oggetti danneggiati, rimarrà a carico dell'Assicurato la differenza fra il valore a nuovo e quello delle parti o degli oggetti sostituiti (art. 535 del Codice della Navigazione).

L'indennità per danni parziali è soggetta alla «regola proporzionale» prevista dall'art 1907 del Codice Civile nel caso in cui la somma assicurata sia inferiore al valore commerciale dell'unità da diporto al momento del sinistro.

Art.18 - Spese e compenso di assistenza e salvataggio. Spese per la rimozione del relitto

Le spese ed il compenso di assistenza e salvataggio nonché le spese per la rimozione del relitto, imposta dalle Autorità competenti, sono indennizzabili entro un massimale pari alla somma assicurata, in eccedenza al limite di indennizzo per la perdita totale o abbandono o per i danni parziali.

L'Impresa non è tenuta a rilasciare garanzie per evitare il sequestro dell'unità da diporto da parte di salvatori o recuperatori.

Art.19 - Cessazione della validità del Certificato di Classe

Se il Contraente ha presentato il Certificato di Classe, attestante l'iscrizione dell'unità da diporto alla più alta classe del Registro Italiano Navale o del Lloyd's Register o dell'American Bureau of Shipping o di altro Registro approvato dall'Impresa e, al momento di un sinistro, il Certificato di Classe non risultasse in regolare corso di validità, *l'indennità verrà ridotta nella stessa proporzione dello sconto goduto per la qualifica suddetta.*

Art.20 - Franchigie e scoperti

Le indennità che risultassero dovute dall'Impresa, ad eccezione della perdita totale e dell'abbandono, saranno pagate previa deduzione della seguente franchigia fissa, che rimane a carico dell'Assicurato, da applicare per ogni e ciascun avvenimento:

- **somma assicurata fino a euro 200.000,00:**
 - unità da diporto fino a 9 anni di età: 0,75%, da calcolarsi sulla somma assicurata, con il massimo di euro 750,00 ed il minimo di euro 100,00;
 - unità da diporto oltre 9 anni di età: 1,25% da calcolarsi sulla somma assicurata, con il massimo di euro 1.000,00 ed il minimo di euro 100,00;

- **somma assicurata:**
 - oltre euro 200.000,00 e fino a euro 400.000,00 euro 1.000,00
 - oltre euro 400.000,00 e fino a euro 500.000,00 euro 1.800,00
 - oltre euro 500.000,00 e fino a euro 600.000,00 euro 2.500,00
 - oltre euro 600.000,00: franchigia superiore da stabilire con patto speciale.

Inoltre verrà applicato lo scoperto del 20%, che rimane a carico dell'Assicurato, dell'importo indennizzabile, prima di dedurre la franchigia, nei seguenti casi:

- a) *perdita totale o abbandono dell'unità da diporto costruita in ferro cemento;*
- b) *sottrazione totale di unità da diporto non immatricolata o non iscritta nei registri di legge in conseguenza di furto, rapina e pirateria;*
- c) *perdita totale o abbandono o danni parziali conseguenti ad incendio di unità da diporto sprovvista di efficiente impianto fisso di estinzione comandato a distanza oppure automatico e munita di motore/i entro bordo o entro fuoribordo:*
 - *a benzina;*
 - *diesel sovralimentati con turbina a gas di scarico priva di raffreddamento ad acqua;*
- d) *danni parziali derivanti dall'eventuale estensione di cui alla Condizione Aggiuntiva D) «Regate Veliche»;*

e) *perdita totale o danni parziali ai battelli di servizio, mezzi collettivi di salvataggio e motori fuoribordo, ma in questo caso lo scoperto del 20% verrà applicato in sostituzione della franchigia e con il massimo di euro 515,00.*

Art.21 - Rinuncia alla rivalsa contro il comandante o il conducente

L'Impresa rinuncia alla rivalsa contro il comandante o il conducente dell'unità da diporto.

Art.22 - Pagamento dell'indennizzo

L'impresa pagherà le indennità a suo carico entro 30 giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti giustificativi, ivi compreso, in caso di furto, rapina e pirateria, il <<certificato di chiusa inchiesta>> qualora richiesto dall'Impresa e, in caso di perdita totale e furto totale, l'estratto del registro di iscrizione dal quale risulti la cancellazione dell'unità da diporto, se immatricolata o soggetta ad iscrizione.

In caso di abbandono, il termine di trenta giorni decorre dall'accettazione dell'abbandono da parte dell'Impresa o dal giorno del riconoscimento giudiziale della validità dell'abbandono stesso.

In caso di sinistro per il quale, da parte dell'Autorità Marittima, Giudiziaria od Amministrativa, siano in corso procedimenti per l'accertamento di eventuali responsabilità penali, è facoltà dell'Impresa di sospendere la liquidazione delle indennità che potessero essere dovute all'Assicurato, fino a chiusura dell'inchiesta ovvero fino al deposito della sentenza penale irrevocabile.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Sono operanti, solo se espressamente richiamate in Polizza e se sia stato pagato il relativo premio, alle condizioni e nei limiti della forma di garanzia stipulata e specificata nel mod. P.TSP 023 (garanzia "A" oppure "B" oppure "C"), e sono soggetti alle prescrizioni, delimitazioni ed esclusioni previste dalle Condizioni Generali di cui alla Sezione E.

D) Regate Veliche

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione durante la partecipazione dell'unità da diporto alle regate veliche compresi relativi allenamenti e prove.

Sono escluse da questa estensione di garanzia le unità da diporto a vela:

- *con armamento frazionato e crocette non acquartierate unitamente a sartie volanti strutturali;*
- *con alberi in carbonio;*
- *multiscafi;*
- *prototipi.*

Alle suindicate definizioni si attribuisce il seguente significato:

Armamento frazionato

Quando l'attacco dello strallo di prua dell'albero è posizionato ad una altezza inferiore del 95% della lunghezza dell'albero stesso, misurata dalla coperta.

Crocette acquartierate

Le crocette dell'albero la cui angolazione, rispetto alla sezione maestra dello scafo, è maggiore o uguale a 21 gradi.

Sartie volanti

Le sartie, destinate a contrastare gli sforzi dell'albero ad armamento frazionato, che vengono tesate verso poppa. Le sartie volanti sono considerate strutturali quando, in presenza di armamento frazionato, l'albero non è dotato di crocette acquaretate.

L'assicurazione è prestata:

D-1) negli stessi limiti della forma di garanzia prescelta ("A" o "B" o "C"). Nel caso di scelta della forma di garanzia "A" i danni che colpiscono le vele, gli alberi, i boma, le manovre fisse e correnti, saranno risarciti in quanto siano conseguenza diretta di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, incaglio, urto e collisione dell'unità da diporto;

oppure:

D-2) esclusivamente nel caso di scelta della forma di garanzia "A" nei limiti della stessa. I danni che colpiscono le vele, gli alberi, i boma, le manovre fisse e correnti, saranno risarciti per qualsiasi avvenimento. *Restano comunque esclusi gli spinnaker e simili ed i danni conseguenti a deformazione o piegatura delle vele.*

I suddetti patti speciali (D-1 e D-2) non valgono durante la normale navigazione. Le indennità che risultassero dovute dall'Impresa saranno soggette alla applicazione dello scoperto e della franchigia previsti dall'art. 20 delle Condizioni Generali, punto d).

E) Locazione o noleggio od altri contratti di utilizzo dell'unità da diporto

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione all'unità da diporto durante il periodo in cui essa è utilizzata in base a contratto di locazione o noleggio ovvero in base ad altro contratto a titolo oneroso con o senza equipaggio.

F) Scuola di vela o di guida

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione all'unità da diporto durante il periodo in cui essa è adibita a scuola di vela o di guida purché sia presente a bordo un istruttore abilitato a termini di legge.

G) Rinuncia all'azione di rivalsa per danni da incendio

L'Impresa rinuncia espressamente al diritto di rivalsa nei confronti del cantiere o rimessaggio presso il quale si trova l'unità da diporto per danni allo stesso imputabili -salvo in caso di dolo - dovuti ad incendio durante la giacenza e durante i lavori di ordinaria manutenzione dell'unità da diporto nel detto cantiere o rimessaggio; l'azione di rivalsa non verrà altresì esercitata nel caso di dolo dei dipendenti di questi ultimi.

H) Trasferimenti terrestri

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione durante i trasferimenti a terra (incluse le soste o le giacenze nonché le operazioni di carico e scarico) dell'unità da diporto effettuati per ferrovia o a mezzo di idoneo autoveicolo o di idoneo carrello nell'ambito dei Paesi europei.

Tali trasferimenti devono essere effettuati nel rispetto di leggi, regolamenti e disposizioni in vigore.

I) Eventi socio-politici

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione ai danni derivanti da atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di

scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro.

Questa estensione è valida nei limiti geografici di cui all'art. 9 delle Condizioni Generali con l'esclusione dei territori e delle acque territoriali dei Paesi Extraeuropei, della Jugoslavia e dell'Albania.

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere da questa estensione di copertura in qualsiasi momento mediante *preavviso di sette giorni da darsi con lettera raccomandata*; il recesso diventa operante allo scadere del settimo giorno a partire dalla mezzanotte del giorno in cui una delle Parti ha comunicato tale recesso.

L) Rischi di guerra ed eventi socio-politici

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali, la garanzia assicurativa viene estesa ai rischi di guerra ed agli eventi socio-politici alle condizioni delle allegate «Institute War and Strikes Clauses Yachts» (ed. 1/11/85) (in seguito «I.W.S.C.Y.»).

L'assicurazione prestata con la presente Condizione Aggiuntiva vale per la navigazione nelle acque interne dei Paesi europei e nel Mar Mediterraneo entro gli Stretti ma esclusi porti e/o località e/o acque territoriali della Siria, Libano, Israele, Libia (incluso Golfo della Sirte/Sidra), della Jugoslavia, dell'Albania, Algeria ed Egitto.

La copertura dei rischi guerra ed eventi socio-politici è valida durante il periodo di navigazione e giacenza in acqua.

Durante il periodo di giacenza a terra e durante la movimentazione a terra nell'ambito dei porti, dei cantieri e dei rimessaggi, *la copertura è invece limitata ai soli eventi socio-politici*, quali descritti al Patto Speciale I); ciò in parziale deroga a quanto previsto dall'ultimo capoverso della clausola 1. (Perils) delle richiamate «I.W.S.C.Y.».

I danni e le perdite risarcibili in base ai termini della presente Condizione Aggiuntiva saranno liquidati senza deduzione di franchigia, *eccetto i danni riconducibili ad eventi socio-politici quali descritti al Patto Speciale I).*

La presente copertura è soggetta a disdetta nei modi e termini previsti dalle richiamate «I.W.S.C.Y.».

Le espressioni «for use only with the new marine policy form» e «this insurance is subject to English law and practice» riportate nelle allegate «I.W.S.C.Y.» si intendono cancellate; pertanto la presente copertura è regolata dalla legge italiana ed è soggetta alla giurisdizione italiana.

K) Altri danni all'apparato motore ed all'impianto elettrico

(Solo per la garanzia tipo "A" e per unità di valore assicurato superiore a euro 200.000,00).

Premesso che il Contraente dichiara che l'apparato motore dell'unità da diporto è provvisto di efficiente congegno di rilevazione e/o protezione in caso di surriscaldamento, l'assicurazione viene estesa a coprire i danni parziali all'apparato motore ed all'impianto elettrico causati da cattivo tempo ovvero da surriscaldamento dell'apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese a mare.

La presente estensione comprende altresì i danni parziali all'apparato motore ed all'impianto elettrico conseguenti a vizio occulto, *ferma l'esclusione delle parti affette da vizio.*

Le indennità che risultassero dovute dall'Impresa, per questa estensione di garanzia, saranno pagate *previa deduzione dello scoperto del 30% che rimane a carico dell'Assicurato*, prima di dedurre la franchigia.

M) Acque non protette

In parziale deroga all'art. 9 punto b) delle Condizioni Generali, la garanzia è operante anche quando l'unità da diporto e/o il battello di servizio vengono lasciati fuori da un porto, senza persone a bordo, in acque marine esposte ai venti ed al movimento ondoso per oltre un quadrante, limitatamente alla giacenza temporanea, massimo giornaliera, nelle ore diurne.

Restano ferme le esclusioni di cui all'art. 11 delle Condizioni Generali.

N) Alluvione e inondazione

In parziale deroga all'art. 11 punto e) delle Condizioni Generali, la garanzia è operante anche per i danni derivanti da alluvione e inondazione.

P) Bagagli ed oggetti personali

In parziale deroga all'art. 7 delle Condizioni Generali, la garanzia viene estesa ai danni materiali e diretti agli indumenti, oggetti di uso personale, bauli, valigie e borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa, attrezzature da pesca, sportive e da immersione subacquea, biciclette, ciclomotori. I corredi foto-cine-ottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, ecc.), sono considerati quale unico oggetto.

Restano esclusi: documenti, denaro, titoli di credito, gioielli, oggetti in materiale prezioso, oggetti d'arte e di antiquariato.

L'assicurazione è operante purché gli oggetti assicurati siano di proprietà del Contraente, dell'Assicurato e dei loro familiari e si trovino sull'unità da diporto descritta in polizza.

I danni agli oggetti assicurati sono risarcibili in quanto siano direttamente conseguenti ai seguenti avvenimenti che colpiscono l'unità da diporto assicurata: incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, urto, collisione, affondamento, sommersione o allagamento dell'unità da diporto, *ferme restando le prescrizioni, le delimitazioni e le esclusioni previste dalle Condizioni Generali.*

Le indennità saranno pagate in base al valore commerciale degli oggetti perduti danneggiati previa deduzione, in deroga all'art. 20 delle Condizioni Generali, dello scoperto del 20% dell'importo indennizzabile e con il limite di euro 250,00 per singolo oggetto e comunque per un importo complessivo non superiore al 3% della somma assicurata dell'unità da diporto.

Q) Deroga alla regola proporzionale per danni parziali

In deroga all'art.17 - terzo comma delle Condizioni Generali, all'indennità per danni parziali non verrà applicata la «regola proporzionale» prevista dall'art.1907 del Codice Civile, nel caso in cui la somma assicurata sia inferiore al valore commerciale dell'unità da diporto al momento del sinistro fino al limite del 20%.

